

Statuto

Comitato di Quartiere ROMITI - FORLÌ

Art. 1.

Definizione - Sede - Finalità

Il 15 Dicembre 2015 con assegnazione di codice fiscale come associazione non riconosciuta e comitato, si è costituito il "Comitato di Quartiere ROMITI", d'ora in avanti denominato "Comitato", il cui riferimento territoriale è delimitato come nei registri urbanistici del Comune di Forlì, di cui una copia aggiornata deve sempre risiedere agli atti conservati del Comitato.

Il codice fiscale del Comitato è 92088450405.

La sede del Comitato è definita in Forlì in Via Sapia 40 nei locali di proprietà del Comune di Forlì che li concede in comodato d'uso gratuito con atto pubblico conservato in copia agli atti conservati.

Il rappresentante del comitato presso l'agenzia delle entrate è Valmori Stefano.

Art. 2.

Membri

1. Il Comitato è composto da 7 (sette) consiglieri eletti e più votati dai cittadini in conformità ai regolamenti vigenti nel Comune di Forlì e risultanti dai verbali di ufficializzazione delle elezioni oltre che dai verbali di primo insediamento redatti dal Segretario.

2. Il Comitato prevede ed ammette la collaborazione con tutti i cittadini ed i rappresentanti delle attività insediate nel quartiere.

3. Per la realizzazione degli scopi sociali, in qualunque momento, il Comitato potrà promuovere una pubblica sottoscrizione per la raccolta di fondi che si rendessero necessari allo scopo.

Art. 3.

Organi dirigenti del Comitato

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento per l'individuazione e il funzionamento dei Comitati di Quartiere e dei Comitati Territoriali dei Quartieri adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Forlì 62/2021, sono organi del Comitato:

- a) Il Comitato ;
- b) Il Coordinatore;
- c) Il Vice coordinatore;
- d) Il Segretario



Art. 4.

COMITATO di Quartiere

(Art 3 del Regolamento adottato con delibera 62/2021)

E' organismo fondato sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti in un ambito territoriale.

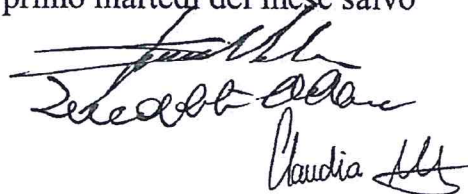
Il comitato è privo di personalità giuridica, apartitico, senza alcun fine di lucro, con funzioni informative, consultive, propositive e di partecipazione.

1. Il Comitato di Quartiere è l'organismo di prossimità per eccellenza; è un riferimento diretto per i cittadini e per le diverse realtà territoriali e svolge funzioni informative, consultive, propositive e di partecipazione nell'ambito del proprio territorio, collaborando con l'Amministrazione comunale all'interno di una logica di amministrazione partecipata.

Il Comitato è sovrano e, se regolarmente convocato e costituito, rappresenta l'universalità dei cittadini residenti.

2. Il Comitato di Quartiere:

- a) informa e orienta i cittadini e le realtà territoriali verso le risorse, i servizi e le opportunità offerte dal Comune di Forlì e rispetto alle proprie attività;
- b) informa i cittadini su argomenti di interesse collettivo a carattere nazionale (come l'entrata in vigore di nuove norme),
- c) raccoglie ed elabora esigenze, problematiche e potenzialità espresse dal territorio;
- d) indirizza richieste e proposte di rilevante interesse per la comunità agli organi comunali competenti relativamente agli atti programmatici che investono il territorio del Quartiere, con una tempistica utile a garantire una reale incidenza sulle programmazioni in essere;
- e) riceve e analizza segnalazioni e le inoltra per via telematica agli uffici preposti con modalità funzionali a monitorarne gli esiti, ricevendo risposta entro 45 giorni;
- f) promuove la più ampia collaborazione con i cittadini e gli enti del Terzo settore incentivando attività che possano rafforzare il senso di appartenenza e di comunità e interventi di cura e di tutela dei beni comuni (aree verdi, edifici pubblici, ambiente);
- g) contribuisce all'analisi delle problematiche e delle esigenze per il miglioramento della qualità della vita della comunità all'interno del Coordinamento Territoriale dei Quartieri di cui fa parte;
- h) esprime pareri non vincolanti, in relazione ad atti fondamentali dell'Ente sottoposti dall'Amministrazione e interessanti il territorio di riferimento all'interno del Comitato Territoriale dei Quartieri di cui fa parte.
- i) il comitato di quartiere si riunisce, di norma, almeno una volta al mese su convocazione del coordinatore. La giornata indicata è il primo martedì del mese salvo



Handwritten signatures of the representatives of the Comitato di Quartiere.

casi particolari che potranno modificarne l'indicazione. Il comitato si può riunire anche su richiesta di un terzo dei consiglieri.

3. Il Comitato di Quartiere è eletto a suffragio diretto e si compone di un massimo di 7 componenti per i Quartieri fino a 7.000 residenti.

4. Tale organismo si riunisce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito elettorale. La convocazione è effettuata tramite comunicazione scritta dal componente più anziano; in caso di inerzia, provvede il Sindaco o un suo delegato.

5. Il Comitato di Quartiere nomina nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Coordinatore e un Vice Coordinatore che ne esercita le funzioni nei casi in cui il Coordinatore stesso sia assente a qualunque titolo.

6. In caso di dimissioni del Coordinatore, lo stesso viene sostituito dal Vice nelle more dell'individuazione di un nuovo rappresentante che dovrà avvenire entro 30 giorni. Le dimissioni del Coordinatore devono essere inviate per iscritto al Sindaco e comunicate al Rappresentante del Comitato Territoriale.

7. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate per iscritto al Coordinatore, comunicate al Sindaco e al Rappresentante del Comitato Territoriale. La relativa surroga si effettua nel termine massimo di 30 giorni mediante scorrimento della lista dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione elettorale, in ragione dei voti conseguiti.

8. Il Comitato di Quartiere che ha meno di 3 componenti in carica delega le proprie funzioni ad altro Comitato di Quartiere afferente al medesimo ambito territoriale.

9. I componenti ispirano la propria attività alla realizzazione degli interessi collettivi, tenendo comportamenti responsabili, consoni al ruolo ed eticamente corretti.

10. I componenti rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e comunque fino alla elezione dei nuovi organismi.

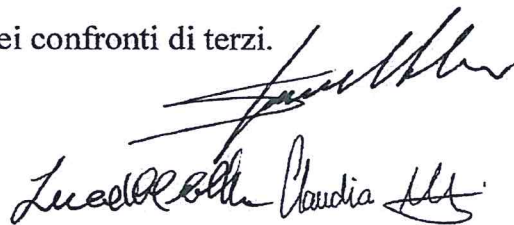
Art. 5

IL COORDINATORE

(art 6 Delibera n.62/2021)

Il Coordinatore del Comitato di Quartiere è un componente del Comitato ed è rappresentante dello stesso per tematiche di esclusivo interesse del Quartiere di appartenenza.

Il coordinatore è eletto dal Comitato e lo rappresenta nei confronti di terzi.



Il coordinatore:

- rappresenta il comitato,
- convoca e presiede le riunioni,
- sovrintende e coordina le attività del Comitato,
- fissa l'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali richieste dei consiglieri,
- funge da moderatore e regola gli interventi, garantendo il regolare svolgimento delle riunioni,
- esegue le disposizioni e attua le decisioni scaturenti da dette riunioni,
- firma verbali.

In caso di sua assenza, o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Vice – coordinatore.

Le dimissioni del Coordinatore devono essere inviate per iscritto al Sindaco e comunicate al Rappresentante del Comitato Territoriale.

Il Coordinatore, oltre a quanto previsto dall'art 8 del Reg. 62/2021, Volontari di Quartiere, può delegare a membri del Comitato, previa accettazione verbalizzata, attività sociali, come ad esempio quella di addetto stampa, rapporti con la P.A., rapporti con altri comitati ed organizzazioni rappresentative, ecc.

Art . 6

IL VICE COORDINATORE

Il Comitato di Quartiere nomina, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti il **Vice Coordinatore** che ne esercita le funzioni nei casi in cui il Coordinatore stesso sia assente a qualunque titolo.

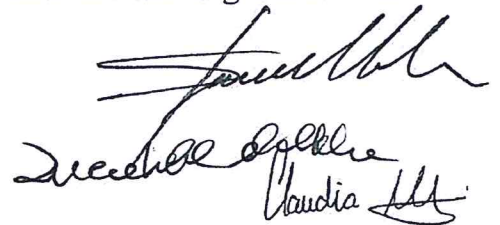
In caso di dimissioni del Coordinatore, lo stesso viene sostituito dal Vice nelle more dell'individuazione di un nuovo rappresentante che dovrà avvenire entro 30 giorni.

Art. 7

II SEGRETARIO

1. Compito principale del Segretario è quello di redigere il verbale della riunione di Comitato in collaborazione con il Coordinatore.

2. Il Verbale viene chiuso al termine dell'adunanza e sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore.



The image shows two handwritten signatures. The top signature is in dark ink and appears to be 'Claudia'. The bottom signature is in a lighter ink and also appears to be 'Claudia'. The name 'Claudia' is written in a cursive script below the bottom signature.

3. Il verbale viene poi raccolto e/o trascritto, entro 5 giorni dalla data di svolgimento della riunione, in un apposito Libro Verbalì Assemblee del Comitato del Quartiere ROMITI ed è detenuto ed aggiornato a cura del Segretario.

4. Il Libro verbale è liberamente consultabile da parte dei Membri del Comitato.

Art. 8

Convocazione e validità delle riunioni del Comitato di Quartiere

(Art 7 Delibera n. 62/2021)

1. Il Comitato di Quartiere si riunisce in seduta pubblica su convocazione scritta del Coordinatore, anche su richiesta della maggioranza dei componenti inviata per via telematica, nonché attraverso altre modalità ritenute più funzionali, almeno cinque giorni prima della seduta ai componenti, all'Assessore di riferimento e al Servizio preposto. In caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore. La convocazione con relativo Ordine del Giorno (O.d.G.) viene altresì pubblicata su apposita pagina del sito web del Comune di Forlì.

2. La riunione si ritiene valida qualora partecipi la maggioranza assoluta dei componenti. In mancanza di tale numero, la riunione è rinviata.

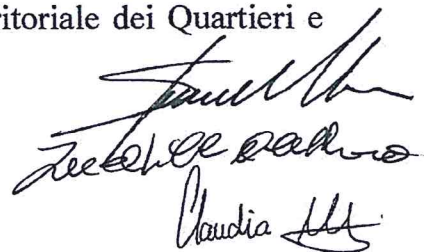
3. Il metodo di lavoro all'interno dei Comitati di Quartiere è caratterizzato da principi di rispetto, ascolto, confronto, massima collaborazione e inclusione.

4. In merito agli argomenti posti in discussione e alle decisioni, che devono essere assunte ricercando la massima concertazione e condivisione fra i presenti e con il voto favorevole della maggioranza, è redatto un sintetico verbale, a cura di un segretario. Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; l'indicazione di eventuali documenti allegati su richiesta dei singoli componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

5. I verbali sono stilati nel giro di 5 giorni, firmati dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante. I verbali vengono poi inviati per via telematica agli altri consiglieri che li approvano. Dopo aver ricevuta l'approvazione per via telematica si inoltrano i verbali all'Assessore delegato e al Servizio preposto.

L'approvazione verrà ufficializzata nella riunione successiva.

I verbali sono resi pubblici presso la sede del Comitato Territoriale dei Quartieri e pubblicati sul sito web del Comune.



6. I componenti del comitato devono astenersi dal voto quando si tratta di situazioni ascrivibili alla loro sfera di interessi o di parenti e affini.

Art. 9

Volontari di Quartiere e altre risorse umane

(Art 8 Delibera n. 62/2021)

1. Ogni Comitato di Quartiere potrà predisporre un elenco di volontari, con copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni garantita dall'Amministrazione Comunale, disponibili a progettare e realizzare iniziative, prendersi cura di aree verdi, effettuare piccoli interventi di manutenzione, svolgere attività di sensibilizzazione su tematiche strategiche, in una prospettiva di scambio e arricchimento intergenerazionale e interculturale anche in riferimento a quanto indicato all'art. 4 (Promozione delle risorse di comunità - Patti di collaborazione).

2. Potranno anche essere accolti, a tal fine, su specifico progetto e in base alla normativa di riferimento, volontari del Servizio Civile, percettori Reddito di cittadinanza, tirocinanti.

Art. 10

L'Assemblea di Quartiere.

(Art. 15 Delibera n. 62/2021)

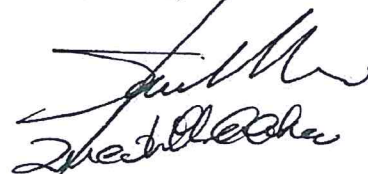
1. L'assemblea di quartiere è Aperta per far sì che sia uno strumento di informazione e consultazione dei cittadini e delle realtà sociali su tematiche di interesse specifico del Quartiere.

2. L'assemblea di Quartiere è rivolta ai cittadini e alle realtà che insistono sullo specifico ambito territoriale (associazioni, parrocchie, mondo della scuola, enti diversi, ecc.);

3. All'inizio della seduta ciascun cittadino può richiedere se tra le "varie ed eventuali" vengano trattate questioni relative all'ambito territoriale nel quale opera il comitato e di suo interesse. Qualora non si ritengano attinenti all'ordine del giorno il comitato ne differisce la trattazione alla seduta successiva previo inserimento nell'ordine del giorno.

4. L'assemblea di Quartiere è convocata dal Coordinatore del Comitato di Quartiere su richiesta di un terzo dei componenti (almeno una volta all'anno) e/o dall'Amministrazione e adeguatamente pubblicizzata.

Art 11



Claudia

Norma finale

Nel riaffermare che Il Comitato di Quartiere è un organismo fondato sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti in un ambito territoriale, privo di personalità giuridica, apartitico, senza alcun fine di lucro, si ribadisce che nessun emolumento è dovuto ai componenti del Comitato indicati nel presente statuto, pertanto tutte le mansioni e le opere da essi svolte sono da intendersi a titolo gratuito.

Ogni e qualsivoglia iniziativa a tutela e garanzia del Quartiere Romiti deve necessariamente essere condivisa ed avvalorata dal Comitato di Quartiere.

Art. 12

Rinvio

In questo statuto il rinvio non è espressamente previsto, pertanto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Forlì, 30 Novembre 2021

IL COORDINATORE DEL COMITATO
DEL QUARTIERE ROMITI



Claudia 

